


Tel. 030 2563173
Fax. 030 2761200
Email: protocollo@pec.comune.fiero.bs.it
www.comune.fiero.bs.it

COMUNE DI FLERO

Provincia di Brescia



CAPITOLATO

SPECIALE DI

APPALTO

PROCEDURA APERTA PER
L'APPALTO RISERVATO ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA
EDIFICI COMUNALI 01/07/2019 AL
30/06/2022

Indice generale

Sommario

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 - Descrizione e svolgimento del servizio: prescrizioni generali.....	5
Art. 3 - Durata dell'appalto.....	7
Art. 4 - Modo di appalto.....	7
Art. 5 - Valore stimato dell'appalto.....	7
Art. 6 - Prestazioni a carico della ditta per inserimenti lavorativi.....	8
Art. 7 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo	8
Art. 8 – Pulizie straordinarie.....	8
Art. 9 - Conoscenza dei luoghi e ambienti - superfici.....	9
Art. 10 – Oneri a carico dell'Appaltatore e prodotti/attrezzature utilizzati.....	9
Art. 11 - Materiali ed attrezzature	10
Art. 12 - Oneri a carico della Stazione appaltante.....	10
Art. 13 - Consegna immobili, verbale di consegna.....	11
Art. 14 – Raccolta dei rifiuti.....	11
Art. 15 – Custodia degli stabili.....	11
Art. 16 – Interruzione del servizio per opere sugli immobili.....	11
Art. 17 – Modo di esecuzione del servizio	11
TITOLO II - NORME GENERALI DI CONTRATTO	12
Art. 18 - Cauzione Definitiva	12
Art. 19 - Assicurazioni.....	12
Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e subappalto.....	13
Art. 21 - Cambio di denominazione sociale.....	13
Art. 22 - Interruzione del servizio per sciopero.....	13
Art. 23 - Cause di forza maggiore	13
TITOLO III - PERSONALE	14
Art. 24 - Referente dell' Appaltatore.....	14
Art. 25 - Personale.....	14
Art. 26 - Norme di tutela del Personale – Clausola sociale	15
Art. 27 - Formazione.....	16
Art. 28 - Divieti	16
TITOLO IV - PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA	17
Art. 29 - Sicurezza.....	17
TITOLO V - CONTROLLI, INADEMPIENZE, PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18

Art. 30 - Controllo delle prestazioni e rilievi.....	18
Art. 31 - Penalità.....	18
Art. 32 - Rifusione danni.....	20
Art. 33 - Risoluzione del contratto	20
Art. 34 - Recesso e Recesso per giusta causa	20
Art. 35 - Recesso ai sensi ex art. 9 comma 3 del D.L 66/2014 convertito con L. 89/2014	21
TITOLO VI - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI	21
Art. 36 - Condizioni di pagamento	21
Art. 37 - Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art. 38 - Revisione prezzi.....	22
Art. 39 - Fallimento dell'Impresa o morte del titolare	23
TITOLO VII - NORME FINALI	23
Art. 40 - Risoluzione in via transitoria di controversie inerenti l'esecuzione del contratto.....	23
Art. 41 - Devoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto	24
Art. 42 - Stipulazione del contratto: spese relative alla stipulazione e registrazione del	24
contratto	24
Art. 43 - Documentazione successiva.....	24
Art. 44 - Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali	24
Art. 45 - Norme di rinvio	25

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per la pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica degli immobili comunali di seguito riportati (vedasi planimetrie allegate):

Edificio 1 – UFFICI E SERVIZI COMUNALI /PALAZZO MUNICIPALE

Piazza IV Novembre 4 Palazzina Rosa

Servizio di pulizia con tempistiche e modalità di cui alle schede allegate

Tipo	Piano	Locale	Mq circa
1	PT	Ufficio Anagrafe	66,50
1	PT	Ufficio Servizi Sociali	66,50
1	PT	Ufficio Accertamenti	44,40
2	PT	Atrio	15,10
3	1	Servizi Igienici	15,00
2	1	Scale	20,00
1	1	Ufficio Segreteria	68,00
1	1	Ufficio Ragioneria	85,00
2	1	Atrio	38,00

Pulizia ordinaria di cui alle schede ma con frequenze diversificate

Tipo	Piano	Locale	Mq circa	frequenza
2	1	Ascensore	1,00	1 settimana
1	1	Sala giunta	30,00	1 settimana
1	1	Uffici Amministratori	68	1 settimana
2	PT	Portico ingresso cortile interno	45,00	1 settimana
2	PT	Portico ingresso principale	35,00	1 settimana
1	PT	Sportello Multifunzione	55,00	2 volte settimana
3	PT	Sportello Multifunzione (servizi igienici)	7,00	2 volte settimana
3	1	Servizi Igienici	15,00	3 volte settimana
3	PT	Servizi igienici	25,00	3 volte settimana

Edificio 2 - UFFICI E SERVIZI COMUNALI /PALAZZO MUNICIPALE

Piazza IV Novembre 4 Palazzina Gialla

Servizio di pulizia con tempistiche e modalità di cui alle schede allegate

Tipo	Piano	Locale	Mq circa
1	PT	Ufficio Tecnico	148,9
1	PT	Ufficio Polizia Locale	110,8
3	PT	Servizi igienici ufficio tecnico	11,2
3	PT	Servizi igienici ufficio Polizia Locale	15,10
2	PT	Atrio e scale	45,00

Pulizia ordinaria di cui alle schede ma con frequenze diversificate

Tipo	Piano	Locale	Mq circa	frequenza
2	1	Ascensore	1,00	1 settimana
1	1	Sala consiliare	165,00	(calendario da definire indicativi 50 inter- venti)
3	1	Servizi igienici	12,00	(calendario da definire indicativi 50 inter- venti)
2	1	Atrio e scala	30,00	(calendario da definire indicativi 50 inter- venti)
2	1	Atrio	9,85	1 mese
2	1	Scala di sicurezza	30,00	1 mese
3	PT	Servizi igienici ufficio	11,2	3 volte settimana
3	PT	Servizi igienici	15,10	3 volte settimana

Edificio 3 - BIBLIOTECA COMUNALE
Via Mazzini 9

Tipo	Piano	Locale	Mq circa
1	1	Biblioteca Comunale	206,00
2	1	Atrio	55,00
3	1	Servizi igienici	50,00

Pulizia ordinaria di cui alle schede ma con frequenze diversificate

Tipo	Piano	Locale	Mq circa	frequenza
1	PT	Veranda portico	50,00	1 settimana
1	PT	Sala corsi	20,00	1 mese
1	1	Saloncino	77,00	1 mese
2	1	Scale	10,00	1 settimana

Edificio 4 PALESTRA SCUOLA PRIMARIA

(la struttura non sarà in uso nei mesi di luglio es Agosto pertanto I periodi di pulizia saranno 10 mesi l'anno)

Tipo	Piano	Locale	Mq circa
1	2	Palestra	206,00
2	2	Locale istruttore	55,00
2	2	Deposito atrezzi	40,00
3	2	Spogliatori e bagni	50,00

Pulizia ordinaria di cui alle schede ma con frequenze diversificate

Tipo	Locale	Mq circa	frequenza
1	atrio	50,00	1 settimana
1	Scale interne	20,00	1 mese
2	Vano scale	75,00	1 mese
1	Ascensore	77,00	1 mese
2	Scale di sicurezza	20,00	1 settimana

Edificio 5 PALAZZO LODA
(2 interventi all'anno per pulizia generale compreso vetri e portico esterno)

Tipo	Piano	Locale	mq
1	PT	Stanze	80,00
1	PT	Atrio	40,00
3	PT	Portico	140,00
	1	Stanze	210,00
	1	Atrio	28,00
	1	Ripostiglio	6,00
	1	Scale	12,00
	1	Ascensore	1,00
	2	Locale	237,50
	2	Servizi igienici	30,00

Per Servizi di Pulizia si intendono tutte le attività volte ad assicurare il comfort igienico-ambientale all'interno ed all'esterno degli immobili, contribuendo altresì alla valorizzazione dell'immagine dell'Amministrazione Pubblica.

Il Fornitore deve erogare il servizio in oggetto in conformità alle prescrizioni della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

Durante lo svolgimento del servizio devono essere osservate, come disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovranno altresì essere rispettate le vigenti norme antinfortunistiche (ex DPR 547/55 e s.m.i. abrogato dal D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni contenute nel D.Lgs. 37/2008 e s.m.i.

Per la gestione dei rifiuti rientranti nel Servizio di Pulizia dovranno altresì essere rispettate le indicazioni contenute nel D.Lgs. 2 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

È compresa, nel corrispettivo la fornitura di tutte le attrezzature e dei materiali di consumo necessari per il corretto svolgimento delle attività. Tra le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio sopra descritto (la cui fornitura è compresa nel servizio) sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti per i cestini piccoli, etc .

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ampliare il servizio ad altri immobili o diminuire gli immobili attualmente oggetto del presente capitolato, previa comunicazione scritta. Alla ditta appaltatrice verrà, conseguentemente e contestualmente, corrisposto o detratto l'importo derivante dalla superficie in aggiunta od in diminuzione, senza che nulla possa pretendere. Potranno altresì essere richiesti dall'Amministrazione Comunale interventi occasionali da svolgersi nei locali sopra evidenziati, od in altri locali di proprietà della stessa, che verranno debitamente concordati con la ditta appaltatrice e per i quali si provvederà, prima dell'esecuzione degli stessi, ad acquisire apposito impegno di spesa.

Art. 2 - Descrizione e svolgimento del servizio: prescrizioni generali

Il servizio di pulizia degli immobili indicati all'art. 1, dovrà essere eseguita dall'impresa appaltatrice avvalendosi della propria organizzazione di personale, mezzi e materiali ed alle condizioni generali e particolari indicate nei successivi articoli.

Gli orari di svolgimento dei servizi dovranno essere definiti con l'Ufficio di Segreteria del Comune di Flero.

Il Responsabile del Servizio Pulizia della ditta incaricata presenterà al Comune, entro 15 giorni dall'avvio del Servizio un prospetto orario con l'indicazione degli operatori impegnati nel servizio.

La presenza degli operatori sul luogo di lavoro sarà testimoniata da fogli/firma (o altro Sistema di rilevazione della presenza definite in accord con il RUP) che l'appaltatore dovrà allegare alle fatture mensili.

Il presente servizio consiste nella pulizia di locali ed arredi da effettuarsi in conformità alle disposizioni di seguito riportate, agli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle Imprese di Pulizia e nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato, dotato delle migliori attrezzature disponibili, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell'Amministrazione Contraente.

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

L'appaltatore dovrà eseguire puntualmente e con la massima cura gli interventi di pulizia con le modalità indicate nelle nelle allegate schede "Attività programmate" al presente capitolato.

Il servizio semestrale di lavaggio dei vetri, dovrà essere effettuato adottando tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli operatori addetti allo stesso (ad esclusione dei ponteggi); si fa presente che tutti gli immobili di proprietà comunale sono sprovvisti di idonei dispositivi (ganci, tiranti, anelli etc..) che permettano l'effettuazione del servizio avvalendosi dei medesimi. Il mancato adempimento di quanto sopra potrà determinare la revoca dell'incarico affidato.

In tutti gli ambienti oggetto dell'appalto non si dovrà notare la presenza di polvere o ragnatele. Il materiale e gli attrezzi per la pulizia dovranno quotidianamente essere riposti nei locali messi a disposizione dal committente. I materiali detergenti utilizzati dovranno essere conformi alle normative vigenti ed i contenitori dovranno essere dotati di regolare etichetta, per il loro puntuale riconoscimento. Nel locale ove vengono riposti i detersivi utilizzati dovranno essere depositate le relative schede di sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ogni incombenza relativa allo spostamento di mobili, attrezzature e suppellettili che si renda necessaria in relazione alla tipologia degli interventi è a completo carico dell'impresa.

E' a carico dell'Appaltatore ogni rischio e responsabilità riguardante il lavoro di pulizia e dovranno essere segnalate tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale le rotture riscontrate durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle causate dal proprio personale.

Tutte le spese che dovranno essere sostenute dal committente per negligenza o colpa grave dell'Appaltatore, o di personale comunque da esso dipendente nell'esecuzione del servizio, verranno addebitate all'impresa, che dovrà integralmente rimborsarle a semplice presentazione delle relative note. L'Appaltatore deve rendersi disponibile, a richiesta del Committente, a modificare i programmi di lavoro per migliorare il servizio stesso. A richiesta del Committente, in occasione di modesti interventi edili, di imbiancatura, spostamento arredi ecc., e comunque di lavori di manutenzione ordinaria, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione il personale necessario senza creare disfunzioni negli interventi periodici rimanenti, ed entro ventiquattr'ore dalla richiesta di intervento. Per tali interventi di flessibilità lavorativa non sarà corrisposto alcun compenso supplementare, data la mancata effettuazione di altrettanti servizi di pulizia ordinaria compensativi. L'impresa aggiudicataria è tenuta a mantenere in ordine e puliti gli spazi assegnati per il deposito dell'attrezzatura e dei prodotti.

Art. 3 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di anni 3 con inizio il giorno 1 luglio 2019 e termine il giorno 30 giugno 2022. Tuttavia l'Amministrazione Comunale di Flero si riserva la facoltà di disdetta o di revisione dell'appalto durante il periodo della sua validità, con semplice preavviso scritto, sempre che sussistano validi motivi di interesse pubblico.

Alla scadenza dell'appalto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale. Il contratto potrà essere prorogato per mesi 6 mesi ex art.106 comma 11 D.Lgs. n.50/2016.

In considerazione della tipicità delle operazioni richieste, esso potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto, dopo l'esecutività dell'aggiudicazione definitiva, previa presentazione della documentazione richiesta.

Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta del contraente e gli adempimenti ad essa susseguenti si protraessero a tal punto da non permettere l'avvio del servizio alla data sopra indicata, la stazione appaltante protrae l'avvio ad una data comunque non successiva al 01/10/2019. In tal caso, la data di termine del servizio è protratta dello stesso lasso temporale e le condizioni, anche economiche, di svolgimento del servizio restano invariate.

Art. 4 - Modo di appalto

Procedura aperta su portale regionale SINTEL ex 60 del d.Lgs 50/2016.

L'offerta dovrà essere espressa mediante offerta "a corpo" utilizzando l'apposito "Modulo offerta". Non sono ammesse offerte in aumento. L'aggiudicazione avviene in unico lotto.

Art. 5 - Valore stimato dell'appalto

1. Il valore stimato del contratto per l'intero periodo di validità ammonta ad €77.900,00 oltre IVA al 22%, come meglio specificato nel quadro economico del servizio sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI

SERVIZIO	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totali
Servizi pulizia	€ 12.355,00	€ 24.900,00	€ 24.900,00	€ 14.845,00	€ 77.000,00
Oneri della Sicurezza	€150,00	€300,00	€300,00	€150,00	€900,00
TOTALE SERVIZI	€12.505,00	€25.200,00	€25.200,00	€14.995,00	€77.900,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (22%)	€2.751,10	€5.544,00	€5.544,00	€3.298,90	€17.138,00
Fondo art. 113 c.3	€200,08	€403,20	€403,20	€239,92	€1.246,40
Fondo art. 113 c.4	€50,02	€100,80	€100,80	€59,98	€311,60
Contributo ANAC solo S.A.					€30,00

SOMME A DISPOSIZIONE	€3.001,20	€6.048,00	€6.048,00	€3.598,80	€18.726,00
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTALE APPALTO	€15.506,20	€31.248,00	€31.248,00	€18.593,80	€96.626,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

interventi opzionali (es. pulizia per sede di seggio) e/o straordinari (art 8 csa)	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 3.000,00
--	----------	------------	------------	----------	------------

Per prestazioni di pulizia eventuali ed a richiesta dell'Amministrazione Comunale, saranno applicati i prezzi orari proposti nell'offerta economica.

L'importo contrattuale comprende tutte le spese di manodopera, attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, materiale di consumo (con l'esclusione dei materiali di consumo per i Servizi igienici quale sapone liquido/ salviettine e carta igienica), dispositivi di sicurezza, polizze assicurative ed ogni quant'altro necessario per dare il servizio svolto a regola d'arte.

Art. 6 - Prestazioni a carico della ditta per inserimenti lavorativi

Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:

- garantire l'attivazione di un inserimento lavorativo retribuito di una persona svantaggiata per un minimo di n. 15 ore settimanali presso il servizio svolto il cui nominativo sia stato concordato con l'ente appaltante;
- predisporre, attuare e gestire i progetti personalizzati di inserimento lavorativo di cui alla lettera a del presente articolo;
- nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi;
- I nominativi delle persone svantaggiate da inserire saranno decisi di comune accordo tra i servizi sociali del Comune di Flero e dalla ditta aggiudicataria.

Art. 7 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

- La ditta aggiudicataria è tenuta a predisporre un progetto personalizzato di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata inserita.
- Entro 15 giorni dall'avvio del servizio la ditta aggiudicataria deve presentare all'Ente idonea documentazione attestante l'inizio dell'inserimento lavorativo della/e persona/e svantaggiata/e, accompagnata da un progetto personalizzato iniziale di inserimento lavorativo specificando metodi, procedure e strumenti che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato e indicando le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore svantaggiato, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano.

Art. 8 - Pulizie straordinarie e/o opzionali

Al verificarsi di situazioni particolari ed imprevedibili, potrà essere richiesto un intervento

di pulizie straordinarie da quantificarsi di volta in volta. Gli interventi di pulizia straordinaria verranno eseguiti unicamente a seguito di trasmissione del relativo ordine da parte dell'Ufficio di Segreteria, verranno valutati di volta in volta in contraddittorio con l'Ufficio stesso e saranno realizzati solo all'acquisizione del relativo impegno di spesa e liquidati a seguito di presentazione di regolare fattura da parte dell'Aggiudicatario.

Art. 9 - Conoscenza dei luoghi e ambienti - superfici

Il sopralluogo obbligatorio presso gli immobili oggetto del servizio effettuato dai concorrenti prima della presentazione dell'offerta comporta automaticamente che l'appaltatore sia a perfetta conoscenza dell'ubicazione, della disposizione delle superfici, della conformazione dei locali e degli ambienti dove le pulizie e sanificazioni dovranno essere eseguite; di conseguenza nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, nonché alla natura ed alle caratteristiche dei locali da pulire, alle attrezzature ed agli altri arredi in tutti i piani degli edifici.

Art. 10 – Oneri a carico dell'Appaltatore e prodotti/attrezzature utilizzati

Il servizio dovrà essere svolto dall' Appaltatore con i propri capitali, con propri mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine mediante l'organizzazione dell'Impresa ed a suo rischio.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti e adeguati alla prestazione richiesta: scale, lucidatrici, aspirapolvere , carrelli, ecc.. (ad esclusione la dove necessari per la pulizia semestrale dei vetri, dei ponteggi)
- materiale di pulizia: detersivi, disinfettanti, sanificanti, cere, spruzzatori, scopettoni, statiche, pennelli, piumini, panni, strofinacci, guanti, secchi, sacchi per il contenimento di rifiuti (compresi i sacchetti per i cestini presenti negli uffici)

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità di intervento, devono essere finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e confortevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine della Stazione Appaltante.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere non nocivi e rispondere alla normativa vigente in Italia e nell'U.E relativamente a "biodegradabilità, "dosaggi", "avvertenze di pericolosità". E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare di acido cloridrico ed ammoniaca. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CF/C). I detersivi ed i disinfettanti devono essere utilizzati nelle concentrazioni appropriate indicate dai fabbricanti. L' Appaltatore dovrà utilizzare nell'espletamento del servizio macchine ed attrezzature per le quali dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato di manutenzione e dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

L' Appaltatore sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature e di tutti i prodotti utilizzati.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, durante il corso di validità dell'appalto, prelievi sui prodotti utilizzati dall'Appaltatore effettuando verifiche presso

laboratori autorizzati circa la conformità della composizione chimica degli stessi con quanto risultante dalla scheda tecnica di ogni singolo prodotto indicato dall' Appaltatore nell'ambito dell'offerta tecnica. L' Appaltatore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare nell'espletamento del servizio di pulizia previsti dal Decreto del 24 Maggio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 142 del 20/06/2012, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha adottato i “criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”. Come previsto dall'art. 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 del sopra richiamato decreto Ministeriale del 24/5/2012, l'Impresa offerente deve fornire la lista completa di tutti i prodotti che si impegna ad utilizzare (prodotti detergenti, prodotti disinfettanti, prodotti classificati “superconcentrati”, prodotti ausiliari), riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell' Impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato A o Allegato B del citato Decreto Ministeriale.

La ditta per lo svolgimento del servizio deve adottare tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente, ad esempio:

- raccolta differenziata ai sensi del successivo art. 14;
- uso di prodotti a basso impatto ambientale;
- razionalizzazione dell'uso dell'acqua e dell'energia elettrica.

L'Amministrazione Comunale di Flero si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dei prodotti o delle attrezzature che, a suo giudizio insindacabile, arrecano danno agli immobili e mobili comunali o che non si valutino efficienti ed adeguati rispetto allo standard di risultato richiesto. Analogamente l'Amministrazione Comunale di Flero si riserva la facoltà di chiedere il rimborso dei danni provocati dal persistente cattivo uso di attrezzature od impiego di materiali non idonei. I costi per il noleggio (ove previsto) e l'utilizzo di tutte le attrezzature e macchinari sopra citati, sono già compresi nella loro totalità nel compenso dovuto.

Art. 11 - Materiali ed attrezzature

Il servizio comprende anche l'intera fornitura del materiale d'uso necessario per la pulizia. La ditta dovrà garantire le seguenti prestazioni accessorie in concomitanza del servizio di pulizia: posa negli appositi contenitori di sapone liquido, salviettine monouso, carta igienica (forniti dall'amministrazione), ecc.

Saranno a carico dell'appaltatore, oltre alla fornitura dei materiali d'uso, anche i mezzi idonei all'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto (ad esclusione, la dove necessari per la pulizia semestrale dei vetri, dei ponteggi).

L'impresa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà quindi utilizzare prodotti propri che dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti e future.

Art. 12 - Oneri a carico della Stazione appaltante

La Stazione Appaltante, compatibilmente con le proprie disponibilità, si impegna a mettere a disposizione dell'Appaltatore i locali da adibire a deposito di materiali ed attrezzature in ciascuna struttura oggetto del presente dell'appalto. La responsabilità dei locali è a totale carico dell'Appaltatore.

Sono a carico della Stazione Appaltante le spese per la fornitura di acqua di energia elettrica nonché l'acquisto dei materiali di consumo per i servizi igienici (carta igienica, sapone per le mani,

carta asciugamani) e la fornitura dei sacchetti per la raccolta differenziata (esclusi i sacchetti per i cestini disposti presso gli uffici e/o edifici a carico della ditta appaltatrice).

Art. 13 - Consegna immobili, verbale di consegna

Il Comune provvede all'inizio del servizio alla consegna di una copia delle chiavi di ciascun immobile oggetto del servizio, con redazione di apposito verbale. La consegna delle chiavi avviene nell'interesse dell'impresa ed a suo esclusivo rischio, nei confronti di terzi.

L'Appaltatore si impegna, con la partecipazione alla gara, a non duplicare le chiavi consegnate, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Comune di Flero. Il costo degli eventuali duplicati saranno a totale carico dell'Aggiudicatario. Al termine dell'appalto l'impresa dovrà provvedere alla restituzione delle chiavi ricevute e di tutti i duplicati realizzati.

Art. 14 - Raccolta dei rifiuti

L'impresa dovrà provvedere alla raccolta dell'immondizia con il criterio differenziato in uso, secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale predisponendo quanto necessario per la raccolta differenziata dei rifiuti.

I sacchi, necessari per la raccolta differenziata, saranno forniti dalla S.a.;

In nessun caso i rifiuti prodotti potranno venire abbandonati all'interno dei locali comunali.

Art. 15 - Custodia degli stabili

La ditta appaltatrice e per essa il personale addetto ha, per lo svolgimento del servizio, la possibilità di accedere in ogni locale di proprietà del Comune oggetto del presente appalto. Essa ha di conseguenza il compito di provvedere a chiudere le porte di accesso ed ogni possibile entrata, in quanto responsabile della custodia degli immobili, anche agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo. È obbligo degli addetti verificare che, a conclusione dei lavori di pulizia, le porte, le finestre ed ogni accesso sia regolarmente chiuso e che i sistemi di allarme antintrusione ove installati siano attivi. Ogni eventuale malfunzionamento degli stessi dovrà essere segnalato con sollecitudine al RUP. È altresì obbligo degli addetti disattivare gradualmente, durante i lavori di pulizia, gli impianti di illuminazione, siano essi costituiti da lampade, lampadari o simili. È assolutamente vietato l'accesso di personale non addetto ai lavori previsti in calendario.

Art. 16 - Interruzione del servizio per opere sugli immobili

Qualora, per qualsiasi causa, l'Amministrazione provveda ad effettuare lavori di ristrutturazione in alcuni locali o nella totalità dei locali di un immobile compreso nel presente appalto, la stessa ha la facoltà di chiedere, con adeguato preavviso scritto, tenuto anche conto delle cause accidentali e straordinarie, che siano sospesi i servizi di pulizia.

La ditta appaltatrice, nel caso di temporanea sospensione dei servizi di pulizia, ha l'obbligo di utilizzare parte delle ore a credito del Comune destinandole al miglioramento dello standard qualitativo anche in altri immobili, da concordare con il RUP. La rimanente parte del tempo a credito del Comune dovrà essere utilizzata per le pulizie di primo ingresso dei locali ristrutturati, da concordare con il RUP.

Sarà facoltà della stazione appaltante determinare qualsiasi altra soluzione discostante da quanto previsto dal presente comma, come la decurtazione del relativo importo dovuto.

Art. 17 - Modo di esecuzione del servizio

Le prestazioni debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte. Il servizio dovrà essere

svolto dall'Impresa con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione propria dell'Appaltatore e a suo rischio. Sono a carico della ditta tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, ecc., e tutti gli attrezzi, quali scope, stracci, aspirapolvere, ecc.

Gli interventi saranno programmati in accordo con il Responsabile dell'Area Affari Generali.

Gli operai ed i mezzi d'opera da impiegare per i lavori dovranno essere forniti dall'Appaltatore in misura sufficiente a soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospetteranno. Il servizio in oggetto è da considerarsi essenziale e pertanto non potrà essere interrotto per nessun motivo (malattia, sciopero, ecc...) . I responsabili competenti verificheranno costantemente l'esattezza e la puntualità nell'esecuzione del servizio con l'ausilio di incaricati scelti a loro discrezione. Eventuali difformità del servizio saranno dagli stessi tempestivamente segnalate tramite mail o fax alla ditta aggiudicataria. In caso di ripetute inadempienze, si procederà ai sensi dei successivi articoli.

TITOLO II - NORME GENERALI DI CONTRATTO

Art. 18 - Cauzione Definitiva

Prima della stipulazione del contratto l'Appaltatore deve presentare una **cauzione definitiva**, pari al 10% secondo le disposizioni dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento della penalità eventualmente comminate, costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa oppure mediante deposito presso la tesoriera Comunale. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La fidejussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta dell'Ente entro 15 gg. e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora l'Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull'Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In caso di decadenza dell'Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza dello stesso anche nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento danni.

L'Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.

Art. 19 - Assicurazioni

L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. A tal fine **l'Appaltatore, prima di iniziare il servizio, deve stipulare polizza RCT/RCO indicizzata**, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Flero debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti.

La polizza deve prevedere la copertura per danni a terze persone danni e/o a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.

La polizza dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a € 500.000,00= per ogni sinistro e per anno assicurativo.

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dall' Appaltatore a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, unitamente alla dichiarazione con cui l' Appaltatore esoneri la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, entro il termine di inizio dell'appalto, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato.

E' fatto divieto all'assuntore di subappaltare tutto o parte del contratto sotto pena di risoluzione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.

Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art.110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 21 - Cambio di denominazione sociale

Le imprese che cambieranno denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica dell'atto notarile il cambiamento della denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione.

Art. 22 - Interruzione del servizio per sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, in via preventiva e tempestiva.

In tal caso l'Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici essenziali, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti.

I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Appaltatore verranno detratti dal corrispettivo contrattuale ovvero trasformati in prestazioni previo accordo tra le Parti.

Art. 23 - Cause di forza maggiore

Restano a carico della Stazione appaltante tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Appaltatore, che quest'ultima non possa evitare con

l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

TITOLO III - PERSONALE

Art. 24 - Referente dell' Appaltatore

L' Appaltatore dovrà procedere all'individuazione di un Responsabile referente per l'appalto con compiti di verifica e controllo del personale e delle prestazioni, il quale dovrà, inoltre, essere costantemente reperibile per via telefonica.

Art. 25 - Personale

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire con personale dipendente dall'Appaltatore.

Al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, l' Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto con le relative qualifiche e livello economico. L' Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi del personale impiegato presso i vari stabili oggetto del presente capitolato. Il personale dovrà essere fisso e pertanto non potrà in alcun caso essere soggetto a rotazione o sostituzione senza averne data idonea comunicazione alla Stazione Appaltante.

L' Appaltatore dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori. Tenuto conto delle prestazioni richieste nelle allegate schede tecniche di intervento “Allegato B)”, il personale dipendente dall' Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa. L' Appaltatore è tenuto ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili.

L' Appaltatore è tenuto ad utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze del personale, che consentano la verifica dell'orario di servizio di tutti gli addetti al presente appalto e a mettere a disposizione della Stazione Appaltante gli strumenti per il relativo controllo.

L'Appaltatore dovrà farsi carico:

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti o soci;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione del personale assente dal servizio.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all' Appaltatore e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e(o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante ne avrà titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento

Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, ed inoltre potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara anche per tutta la durata del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora si consti che l' Appaltatore abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Appaltatore.

Il personale dell' Appaltatore dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro, in modo decoroso ed igienico. La divisa deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell' Appaltatore e la targhetta con il nome del dipendente e, qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi conformemente alle norme di igiene del lavoro (guanti , calzari, ecc...)

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno impegnative per l' Appaltatore che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.

Tenuto anche conto di quanto disposto dal D.Lgs. 09.04.2008, nr. 81, il personale in servizio dovrà vestire in modo uniforme e decoroso, e dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sono a completo carico dell' Appaltatore la fornitura di :

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale di protezione individuale contro gli infortuni.

I Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per gli addetti alla pulizia della vetrate.

L' Appaltatore o il personale dallo stesso assunto dovrà riferire per iscritto, sia pure succintamente, al Referente Unico per la Stazione Appaltante circa ogni inconveniente che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio di pulizia.

L' Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

Art. 26 - Norme di tutela del Personale – Clausola sociale

L' Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nei servizi costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “*Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi*”, nonché agli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più

rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato. L' Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione .I suddetti obblighi vincolano l' Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.

L' Appaltatore si obbliga quindi a presentare, su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributive ad esibire in qualsiasi momento a richiesta della Stazione Appaltante tutta la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dall' Appaltatore non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal Comune, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Si ribadisce che al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso dall'AVCP ora ANAC in materia (da ultimo: pareri sulla normativa 18 Luglio 2013 n.39, 13 Luglio 2013 n. 25, 13 marzo 2013 nn. 19 e 20 – parere precontenzioso 23 Aprile 2013 n. 63 e Sentenza Cons. Stato, sez III, 6 giugno 2018, n. 3471), in riferimento ai vigenti contratti d'appalto. L' Appaltatore si impegna, pertanto, ad assumere il personale già alle dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice destinato al servizio oggetto dell'appalto, nel rispetto degli obblighi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria.

Di seguito si riportano i dati forniti dall'appaltatore uscente, in data 26 febbraio 2019 , relativi al personale addetto al servizio di pulizia operante continuativamente:

- nr. 1 livello A2
- nr. 1 livello A1

il CCNL applicato è il C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore Sociosanitario assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo.

Art. 27 - Formazione

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, l' Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente capitolato e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L' Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.

Art. 28 - Divieti

Ai dipendenti dell' Appaltatore è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte,

di prendere visione di documenti della Stazione Appaltante lasciati su tavoli e scrivanie.

Ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio dovrà essere consegnato al Referente Unico per la Stazione Appaltante.

E' fatto divieto di diffondere notizie o contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto al servizio dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni.

E' fatto divieto assoluto all' Appaltatore od al suo personale dipendente di fare uso del telefono degli stabili per qualsiasi scopo.

Il personale dipendente dell' Appaltatore dovrà economizzare nell'uso di energia elettrica, acqua e spegnere le luci non necessarie.

Al termine del servizio il personale lascerà immediatamente i locali del committente.

TITOLO IV - PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

Art. 29 - Sicurezza

L'Impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 1, lettera b), del Testo Unico della Sicurezza, il DUVRI riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori dell'Appaltatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, il DUVRI individua i principali rischi potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli. Si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. Richiamata la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si può parlare, in altri termini, di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano. Con l'obiettivo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il DUVRI potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Il DUVRI potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'Impresa da formularsi entro 30 giorni dalla data di presa visione di detto documento ed a seguito della valutazione della Stazione Appaltante; l'Appaltatore del servizio, in altri termini, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Nel DUVRI sono riportati soltanto i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Non sono, invece, riportate le misure per eliminare i rischi

propri derivanti dall'attività dell'Impresa; per detti rischi specifici derivanti dalla propria attività resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Le prestazioni "minime" richieste da eseguire presso i diversi stabili Comunali sono dettagliatamente descritte nelle Schede Tecniche di intervento "Allegato B".

TITOLO V - CONTROLLI, INADEMPIENZE, PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 30 - Controllo delle prestazioni e rilievi

La vigilanza sul servizio competerà alla Stazione Appaltante per tutto il periodo di affidamento in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento nelle materie oggetto del contratto. La Stazione Appaltante potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione, anche a campione, delle attrezzature, locali e stabili, ecc.. e di quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato e delle normative vigenti in materia.

L'Appaltatore si impegna a favorire e rendere agevole i citati controlli da parte della Stazione Appaltante, fornendo tutti i chiarimenti necessari oltre la relativa documentazione.

Art. 31 - Penalità

La vigilanza del servizio compete alla Stazione Appaltante, con più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicatario le seguenti penali:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo penale</i>
a) ove non sia espletato anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino.	€ 250,00
b) ove anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto al progetto tecnico presentato in sede di gara, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio è stato incompletamente o carentemente eseguito e per ciascuno dei giorni di incompletezza o carenza del servizio stesso, fino al ripristino.	€ 250,00
c) ove non sia espletato il servizio di pulizia periodica, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo nell'espletamento del servizio stesso fino al ripristino.	€ 400,00
d) ove il servizio di pulizia periodica sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto al capitolato, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere dove il servizio è stato incompletamente o carentemente eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo nella messa a ripristino	€ 400,00

e) ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, la penale sarà applicata moltiplicandola per ogni giorno successivo al termine stabilito per l'invio dell'elenco.	€ 100,00
f) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora non sia successo alcun incidente o grave anomalia	€ 1.000,00
g) per prodotti non conformi a quelli dichiarati dall'Appaltatore in sede di offerta e non corrispondenti alle caratteristiche ecologiche indicate all'art. 10 del presente capitolato speciale d'oneri.	€ 400,00
h) qualora in corso di esecuzione del contratto l'Impresa utilizzi personale assunto non regolarmente , l'Amministrazione appaltante applicherà, per una prima infrazione, €1.000,00 per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola.	
i) penalità in ragione del 10% del corrispettivo mensile contrattuale , con riferimento al mese, ai giorni e/o e alle superfici contestate, per mancato o parziale ripristino dei disservizi segnalati a seguito di diffida ad adempiere ovvero per non ottemperanza alle prescrizioni della Stazione Appaltante entro il termine di 48 ore o di 6 giorni come meglio specificato al successivo comma 2 (lett. b) del presente articolo.	

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, la Stazione Appaltante dispone il seguente procedimento:

a) Formale contestazione del mancato adempimento da parte del Referente Unico dell'appalto preposto alla verifica del servizio di pulizia (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell'inadempienza compiuta da parte dell'Appaltatore);

b) Diffida ad adempiere: la Stazione Appaltante inoltrerà all'Appaltatore le osservazioni e le contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale entro il quale dovrà compiere i lavori al fine di ripristinare una situazione igienico sanitaria adeguata. Tali interventi di ripristino non danno luogo ad alcun onere aggiuntivo per il Comune di Flero in quanto forniti a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria o periodica e previsti per la rispettiva categoria di locali. Tale termine non potrà essere superiore a 48 (quarantotto) ore per la pulizia ordinaria ed a 6 (sei) giorni per la pulizia periodica. Entro detto termine, l'Appaltatore sarà tenuta a presentare le proprie contro-deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.

c) Verifica in contraddittorio e penale: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del Referente Unico dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della relativa penalità, previa un'eventuale verifica in contraddittorio tra le parti da effettuarsi in data e/o in orario immediatamente successivi alla scadenza della diffida. Il Referente Unico dell'appalto, dovrà comunque comunicare per iscritto l'esito del ripristino richiesto a seguito della diffida ad adempiere (anche in caso di esito positivo).

Qualora, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione immediata del contratto e provvederà altresì ad assicurare il servizio con altra ditta. Gli eventuali maggiori oneri subiti dalla Stazione Appaltante verranno posti a carico dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante, verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore (compresa la mancata attivazione delle proposte migliorative offerte), ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno, ed a spese dell'Appaltatore .

Art. 32 - Rifusione danni

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell' Appaltatore per servizi già eseguiti, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata.

Art. 33 - Risoluzione del contratto

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., nonché dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016, potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- α) dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
- β) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave anomalia;
- χ) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- δ) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
- ε) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- φ) in caso di impiego da parte della ditta di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;
- γ) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- η) interruzione non motivata del servizio;
- ι) per subappalto non autorizzato;
- φ) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia.

Il contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Comune di Flero.

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'Impresa nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010.

La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Appaltatore con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 34 - Recesso e Recesso per giusta causa

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal

presente contratto, con preavviso di almeno **30 giorni**, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso l' Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l' Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 35 - Recesso ai sensi ex art. 9 comma 3 del D.L 66/2014 convertito con L. 89/2014

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore di riferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3 del D.L 66/2014 convertito con L. 89/2014 e del DCPM attuativo del 24 Dicembre 2015, Il Comune di Flero recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite.

TITOLO VI - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Art. 36 - Condizioni di pagamento

Il corrispettivo è quello offerto sulla base degli importi indicati in sede di gara. L' Appaltatore pertanto, presenterà fatture mensili posticipate, con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica").

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del succitato Decreto Ministeriale il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la **Il Comune di Flero Area Segreteria Affari Generali**, è il seguente :

**Codice Univoco
Ufficio**

LAEFF7

Al pagamento si provvederà, entro il termine di 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della “correttezza contributiva” dell’ Appaltatore così come previsto dall’art. 35 comma 34 D.L. 4.7.2006 n.223.

In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Impresa, la Stazione Appaltante tratterà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'adempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.

Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall’ Impresa nel progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a carico dell’offerente e si intendono integralmente compensate nell’offerta economica.

L'importo dovuto all' Appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa alla Stazione Appaltante per penalità od a a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto.

Il pagamento delle attività di pulizia straordinaria di cui all'art. 8 avverrà su presentazione di regolare fattura, riguardante gli interventi effettuati dovrà riportare la descrizione degli interventi eseguiti ed il computo delle ore impiegate. Alla fattura dovranno essere allegate le copie dei fogli lavoro.

Art. 37 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L' Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13 Agosto 2010 n.136.

A tal proposito, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Comune di Flero

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 38 - Revisione prezzi

Per il primo anno del contratto, l'importo del canone complessivo è fisso ed invariabile.

Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro **60 giorni** successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore richiede l'aumento, La Stazione Appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo.

L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Qualora le rilevazioni delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente non fossero disponibili, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

Art. 39 - Fallimento dell'Impresa o morte del titolare

Il fallimento dell' Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l' Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 , la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 40 - Risoluzione in via transitoria di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione appaltante e dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art.1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'Appaltatore può essere presentata all'esame dall'Amministrazione appaltante;
- dall'Amministrazione appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa

audizione del medesimo.

La transizione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 41 - Devoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Brescia.

E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

Art. 42 - Stipulazione del contratto: spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto

Il contratto di appalto, a pena di nullità, verrà stipulato presso il Ufficio Segreteria del Comune di Flero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, nei termini disciplinati dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento all'imposta di bollo;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 nonché dalla Tariffa Parte I (art. 11) D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Saranno a carico dell'Appaltatore le spese di stesura del contratto, diritti di rogito nella misura prevista dalla L.8.6.1962, n. 604 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 43 - Documentazione successiva

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'inizio del servizio, il calendario degli interventi. In tale calendario, con riferimento ad ogni singolo edificio, dovranno essere indicati:

- l'orario di inizio e di fine dell'effettuazione del servizio distintamente per ogni struttura,
- il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;
- la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità;
- il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente art. 17, e recapito telefonico;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31 e 38 del D.Lgs n. 81/2008;

Il suddetto calendario dovrà essere approvato dal Referente Unico dell'appalto che si riserverà il diritto di richiedere chiarimenti, modificazioni e/o integrazioni ritenute opportune.

L'Appaltatore dovrà consegnare tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia.

L'Appaltatore entro 30 giorni dall'inizio del servizio, dovrà produrre alla Stazione Appaltante copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 26/5/1997 n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Art. 44 - Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile

del Procedimento è individuato nella Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Flero.

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 /2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si dà atto che il Comune di Flero è il titolare del trattamento dei dati trattati nell'ambito dello svolgimento delle attività in oggetto, che il Responsabile “interno” del trattamento è il Responsabile Area Affari Generali e che i dati saranno trattati dal personale appositamente designato in qualità di “incaricato di trattamento” ai sensi di legge.

Art. 45 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.